



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
**Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto**  
Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale

---

Viale Marinai d'Italia, 14 – Tel.: 0735.586711 – Fax: 07355867208  
E.mail: [cpsanbenedetto@mit.gov.it](mailto:cpsanbenedetto@mit.gov.it) – P.E.C. [cp-sanbenedettodeltronto@pec.mit.gov.it](mailto:cp-sanbenedettodeltronto@pec.mit.gov.it)  
Sito internet: [www.guardiacostiera.gov.it/](http://www.guardiacostiera.gov.it/)

**ORDINANZA N. 87/2017**

**GARA DI PESCA CON CANNA DA RIVA**

Il Capo del Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto:

- VISTA l'istanza pervenuta in data 06.11.2017, presentata dalla FIPSAS – Sezione Ascoli Piceno, relativa allo svolgimento di una gara di pesca sportiva con canna dalla riva, organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Cupra Marittima, prevista per il giorno 25.11.2017 nella zona di mare compresa tra il il Campeggio Calypso di Cupra Marittima e circa 150 metri a sud del Ristorante la Perla a Marina Massignano;
- VISTO il nulla – osta dell'Ufficio Locale Marittimo di Cupra Marittima prot.n.018299 in data 07.11.2017;
- VISTA l'autorizzazione prot. n. 12339 del 07.11.2016 del Comune di Cupra Marittima, valida ai fini demaniali marittimi;
- VISTA l'autorizzazione prot. n. 5767 del 14.11.2017 del Comune di Massignano, valida ai fini demaniali marittimi;
- VISTO il D.lgs n. 04/2012 del 09/01/2012 concernente la disciplina della pesca marittima e l'art. 144 del DPR 1639 del 02/10/1968;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e il relativo regolamento;
- VISTI gli articoli 17, 30, 79 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO necessario assicurare il regolare svolgimento di tale manifestazione, la salvaguardia della vita umana in mare ed il libero uso del mare;

**RENDE NOTO**

che dalle ore 15.00 alle ore 23.00 del giorno 25.11.2017 verrà effettuata una gara di pesca sportiva con canna dalla riva, organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione di Cupra Marittima, nella zona di mare compresa tra il campeggio "Calypso" di Cupra Marittima e circa 150 metri a sud del Ristorante "la Perla" a Marina Massignano, per una profondità verso mare di 100 metri.

# A U T O R I Z Z A

La Lega Navale Italiana sezione di Cupra Marittima allo svolgimento della gara di pesca con canna da riva in premessa indicata, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- è fatto assoluto divieto di qualsiasi tipo di commercializzazione dell'eventuale pescato;
- l'organizzatore, a seguito della notifica al suo indirizzo elettronico costituente, salvo diversa comunicazione, accettazione delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, assume formale impegno di piena osservanza delle stesse e accetta di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, l'Autorità marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento, anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui ai successivi punti da 2.1 a 2.3.
- la presente autorizzazione non esime l'organizzatore dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

## O R D I N A

### **Articolo 1 - interdizione campo di gara**

Dalle ore 15.00 alle ore 23.00 del giorno 25.11.2017, nella zona di mare interessata dalla manifestazione sportiva, è vietato:

- I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità da diporto o uso professionale;
- II. praticare la balneazione e qualsiasi altra attività natatoria;
- III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- IV. svolgere ulteriore attività di pesca.

### **Articolo 2 - competenze dell'organizzatore**

#### **2.1 conferma dell'evento.**

L'organizzatore invia all'Autorità Marittima, via posta elettronica, ai seguenti indirizzi [cp-sanbenedetodeltronto@pec.mit.gov.it](mailto:cp-sanbenedetodeltronto@pec.mit.gov.it) [cpsanbenedetto@mit.gov.it](mailto:cpsanbenedetto@mit.gov.it) e [so.cpsanbenedetto@mit.gov.it](mailto:so.cpsanbenedetto@mit.gov.it) una dichiarazione di conferma dello svolgimento della manifestazione, con preavviso non inferiore alle 24 ore rispetto alla data prevista per l'effettuazione della manifestazione. Nella citata comunicazione dovrà essere indicato:

- il numero dei partecipanti;
- il nominativo e il recapito del responsabile dell'organizzazione della gara.

L'organizzatore dovrà espletare tutte le pratiche di rito presso le competenti autorità, nonché l'osservare le prescrizioni impartite dai relativi uffici e la normativa vigente in materia.

#### **2.2 comunicazioni di inizio e conclusione dell'evento - comunicazioni di emergenza**

L'organizzatore invia alla sala operativa della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto una comunicazione di inizio dell'evento, tramite VHF/FM (canale 16), telefono (0735586711) o altro mezzo che ne assicuri la ricezione (e-mail: [cpsanbenedetto@mit.gov.it](mailto:cpsanbenedetto@mit.gov.it) - fax:0735/5867280); analoga comunicazione viene inoltrata alla conclusione.

Il mancato inoltro della comunicazione di conferma comporta la cessazione dell'efficacia del presente provvedimento.

L'organizzatore informa immediatamente la sala operativa della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto del verificarsi di una situazione di emergenza.

### **2.3 Verifica della permanenza di favorevoli condizioni meteomarine.**

L'organizzatore deve accertare che le condizioni meteo marine siano tali da consentire l'effettuazione in piena sicurezza della manifestazione, per tutta la durata dell'evento, provvedendo alla sospensione la stessa qualora ritenuto opportuno sulla base della buona perizia marinara, nonché del mutamento delle condizioni meteo marine.

### **Articolo 3 - disposizioni finali e sanzioni**

I contravventori alla presente ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nelle violazioni di cui agli articoli 1174 e 1231 Cod.Nav. oppure se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 171/2005 e succ. mod., nonché negli illeciti di cui al Decreto Legislativo n. 4 del 09 gennaio 2012 per le violazioni concernenti le attività della pesca e negli illeciti previsti dalle norme preposte alla salvaguardia dell'ambiente marino.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale:

<http://www.guardiacostiera.gov.it/san-benedetto-del-tronto/Pages/ordinanze.aspx>.

San Benedetto del Tronto, 20.11.2017

F.TO  
IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Alessio MORELLI  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n.  
82/2005 e norme collegate)